

STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE
Approvato con D.M. 20 dicembre 2016

Art. 1

Costituzione – denominazione – sede

1. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato. Essa ha sede in Genova e svolge la sua attività in Italia e all'estero.
2. La Fondazione è disciplinata dall'art. 11 del DL n. 91/2013, come convertito in L. 112/2013 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 367/1996 e s.m.i., nonché, per quanto da essi non previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione e dal presente Statuto.

Art. 2

Scopi della Fondazione

1. La Fondazione persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti e altre manifestazioni culturali, nonché la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività.
2. Nello specifico, la Fondazione assicura, tra l'altro:
 - a) la gestione del proprio Teatro, denominato "*Fondazione Teatro Carlo Felice*";
 - b) la gestione di altre sedi teatrali e di locali che fossero ad essa affidati per la realizzazione di eventi musicali, lirici, sinfonici, corali, teatrali e di danza;
 - c) la salvaguardia, la conservazione e la tutela del nome, del logo, del marchio, dell'immagine e del patrimonio produttivo, musicale, storico artistico e professionale del Teatro e di ogni manifestazione da esso organizzata o allestita;
 - d) la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione in Italia e all'estero di spettacoli lirici, di spettacoli di teatro musicale e d'opera, attività concertistiche, liriche e di balletto;
 - e) la promozione di iniziative rivolte alla formazione del pubblico anche con riferimento alla incentivazione della presenza alle rappresentazioni dei giovani, degli studenti e dei lavoratori;
 - f) la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e delle figure organizzative, nonché la valorizzazione delle professionalità acquisite;

- g) la realizzazione di incisioni discografiche e di registrazioni audio-video, nonché la diffusione radiotelevisiva della propria attività e relativa commercializzazione, in vista della riproduzione o diffusione in forma integrale o ridotta, con mezzi tecnici di tutti i formati e di tutti i tipi;
 - h) la progettazione e la realizzazione di allestimenti scenici;
 - i) la promozione di manifestazioni culturali dirette alla diffusione della musica;
 - j) la promozione della ricerca storico-artistica e scientifica in campo musicale;
 - k) lo svolgimento di qualunque attività rivolta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della musica;
 - l) la collaborazione con università, accademie, conservatori, istituzioni concertistiche, centri musicali ed altri teatri lirici, italiani o stranieri, per una collaborazione diretta sia alla formazione di musicisti e del personale tutto, sia all'accrescimento delle loro esperienze professionali, anche consentendo stages presso la Fondazione Teatro Carlo Felice od organizzando stages presso altri teatri e centri musicali italiani o stranieri per il proprio personale;
 - m) l'attuazione e la promozione di programmi ed iniziative a sostegno della formazione e dell'istruzione dei giovani, anche collaborando con enti pubblici e/o privati e ricevendo contributi dai medesimi enti;
 - n) la promozione di collaborazione e di stabile coordinamento con istituti riconosciuti e operanti nell'ambito della formazione teatrale e musicale, allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse e di omogeneo indirizzo;
 - o) la promozione e organizzazione di mostre, manifestazioni, seminari, convegni, ricerche, nonché la gestione di corsi di formazione professionale nei settori del teatro, della musica e più in generale in quello culturale;
 - p) l'adesione, la collaborazione e la stipula di convenzioni con organismi ed enti, nazionali ed esteri, che hanno scopo analogo o comunque connesso al proprio e/o svolgono attività nel settore della cultura, dell'arte e dello spettacolo;
 - q) il compimento di ogni attività connessa agli scopi indicati.
3. La Fondazione, compatibilmente con i suoi fini istituzionali, potrà partecipare e promuovere la costituzione di società consortili, consorzi o società di capitali e altri tipi di strutture partecipative insieme ad altri enti pubblici o privati aventi fini compatibili con i propri, purché tale partecipazione non comporti l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società, dal consorzio o da altra struttura cui la Fondazione partecipa. La Fondazione potrà effettuare operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e bancarie, nonché svolgere attività commerciali solo ove secondarie e strumentali rispetto al perseguimento degli scopi indicati al precedente comma 2.

4. Nel perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione valorizzerà ogni possibile e utile forma di collaborazione con altre Fondazioni Liriche, nonché con enti e soggetti pubblici al fine di razionalizzare al meglio l'uso delle risorse proprie e di quelle pubbliche destinate alla lirica, così da conseguire possibili economie che consentano l'incremento della capacità produttiva e dell'offerta artistica della Fondazione. La Fondazione, inoltre, avrà cura di valorizzare ogni sua capacità produttiva (musicale, scenotecnica, sartoriale o altro) e gestionale.
5. La Fondazione potrà accettare eventuali erogazioni liberali effettuate da enti pubblici o privati con vincolo di destinazione, se tale destinazione sia compatibile con i fini istituzionali della Fondazione o ad essi preordinata.
6. La Fondazione persegue le proprie finalità senza scopo di lucro, quindi con divieto di distribuzione di utili o altre utilità patrimoniali, secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio. Essa, nell'ambito degli scopi istituzionali, può svolgere ogni attività consentita dalla Legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie.
7. La Fondazione può compiere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il perseguimento degli scopi istituzionali e, quindi, ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare. La Fondazione può svolgere attività finanziaria, sotto qualsiasi forma, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
8. In ogni sua attività, principale od accessoria, la Fondazione opera coordinando le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

Art. 3

Soggetti Fondatori

1. Sono Fondatori: lo Stato italiano, la Regione Liguria ed il Comune di Genova.
2. E' Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica e/o Ente, anche se privo di personalità giuridica, che partecipa al patrimonio della Fondazione con un contributo rilevante al fondo di dotazione della Fondazione, versato una tantum, in misura pari o superiore al tre per cento (3%) del patrimonio della Fondazione come risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'esercizio anteriore a quello in cui viene effettuato il versamento, o a quella maggiore percentuale eventualmente stabilita dal Consiglio di Indirizzo. L'ingresso di nuovi Fondatori dovrà comunque essere deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Indirizzo.
3. A cura del Consiglio di Indirizzo e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori, nonché un libro verbale delle delibere assunte dall'Assemblea.
4. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi

versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25.2 del D. Lgs. 367/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

5. L'apporto complessivo dei fondi privati al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del quaranta per cento (40%) del patrimonio stesso.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito:
 - a) dal patrimonio dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova determinato all'atto della trasformazione, ai sensi dell'art. 1 della L. 26.1.2001, n. 6;
 - b) dagli apporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 29.6.1996, n. 367;
 - c) dagli ulteriori apporti di denaro od in natura ricevuti dai Fondatori, in conformità all'art. 3 del presente Statuto.
2. Del patrimonio della Fondazione fanno inoltre parte:
 - a) i beni mobili di proprietà dell'Ente Autonomo Teatro Carlo Felice, ivi compresi i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli da esso prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale;
 - b) i contributi, pubblici o privati, erogati a qualsiasi titolo;
 - c) il diritto di utilizzare – senza corrispettivo – il Teatro ed i locali necessari allo svolgimento delle attività;
 - d) l'eventuale eccedenza di gestione.
3. Il patrimonio della Fondazione è suddiviso tra un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, ed un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione. Il fondo di dotazione è composto da ogni e qualsiasi bene non rientrante nel fondo di gestione. Il fondo di gestione è composto dai beni così individuati:
 - a) redditi del patrimonio;
 - b) somme erogate da qualsivoglia terzo alla Fondazione non espressamente destinate al fondo di dotazione;

- c) ogni contributo o apporto pubblico o privato, eredità, legato, lascito, donazione o altra liberalità attribuita alla Fondazione non espressamente destinata al fondo di dotazione;
 - d) eventuali avanzi di gestione destinati al fondo di gestione;
 - e) somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio di Indirizzo e da questi espressamente destinate al fondo di gestione;
 - f) ogni altro provento derivante dalle proprie attività.
4. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati devono essere venduti, salvo che non vengano direttamente destinati alle attività esercitate dalla Fondazione.
5. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del proprio nome, nonché alla denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato. Essa può consentirne o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità, secondo le modalità ed i limiti che saranno stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 5

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - l'Assemblea ;
 - il Presidente;
 - il Consiglio di Indirizzo;
 - il Sovrintendente;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori o da loro delegati.

I componenti del Consiglio di Indirizzo, con l'eccezione del Presidente che dura in carica sino alla permanenza nella funzione di Sindaco di Genova o, se da questi nominato, alla permanenza nella funzione del nominante, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
3. Il compenso dei componenti degli organi è stabilito dal Consiglio di Indirizzo in conformità ai criteri posti dalla Legge. In ogni caso, al Presidente ed ai componenti dell'Assemblea del Consiglio di Indirizzo spetta solo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per la funzione.
4. Una volta scaduti, gli organi continuano ad esercitare le proprie funzioni, per un massimo di 45 gg così come previsto dalla Legge 444/1994, nei

limiti dell'ordinaria amministrazione o delle necessità o utilità imposte da ragioni di urgenza, relative anche ad esigenze della produzione.

Art. 6

Assemblea

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) attribuisce la qualità di Fondatore a terzi successivamente all'atto di costituzione della Fondazione;
 - b) esprime pareri in merito a modifiche dello Statuto;
 - c) esprime pareri in merito al bilancio preventivo e consuntivo;
 - d) esprime pareri su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Indirizzo;
 - e) può proporre che il Consiglio di Indirizzo eserciti azione di responsabilità nei confronti dell'organo di gestione, indicandone i motivi.
2. L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa, ovvero su richiesta di tre componenti del Consiglio di Indirizzo. L'Assemblea è convocata, a mezzo avviso di posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di sole 48 ore. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Vice Presidente o ancora dal componente più anziano presente all'Assemblea.
4. Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
5. A ciascun Fondatore spetta un voto in Assemblea ad eccezione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Liguria e del Comune di Genova cui spettano in assemblea due voti, indipendentemente dalla misura del rispettivo apporto al patrimonio della Fondazione.
6. L'Assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'Ente, non abbiano la qualità di Fondatori.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti; quelle concernenti i pareri in merito alle modificazioni dello Statuto sono assunte con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
8. Il Sovrintendente partecipa alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 7

Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è costituito da un numero di componenti variabile tra cinque ed un massimo di sette, secondo quanto di seguito specificato.
2. Oltre al Presidente della Fondazione, fanno parte del Consiglio di Indirizzo un componente designato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, uno designato dal Comune di Genova ed uno designato dalla Regione Liguria.
3. Ciascuno dei restanti tre componenti può essere nominato di diritto da soggetti privati, fondatori e non, che come singoli o cumulativamente assicurino per cinque anni, a decorrere dall'ingresso nel Consiglio di Indirizzo, un apporto annuo non inferiore al 5% (cinque per cento) del totale dei finanziamenti statali, verificato con riferimento all'anno in cui avviene l'ingresso nel Consiglio di Indirizzo o il rinnovo nel medesimo. Ciascun soggetto privato può nominare o concorrere a nominare un solo componente del Consiglio d'Indirizzo.
4. Ove sussista la necessità di giungere al numero minimo di Consiglieri di cui al comma 1 del presente articolo (cinque Consiglieri), in assenza del componente di spettanza dei soci privati, l'ulteriore Consigliere viene nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo entro una terna di nomi proposta dal Sindaco di Genova di concerto con il Presidente della Regione Liguria.
5. Tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo devono possedere, al momento della nomina e per l'intera durata della carica, i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per i componenti di Consigli di Amministrazione di società, nonché i requisiti di professionalità direttamente o indirettamente, allo svolgimento di mansioni direttive e/o organizzative di natura imprenditoriale, o inerenti all'attività di produzione e diffusione dell'arte musicale o alle attività proprie delle professioni liberali. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di Indirizzo i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
6. I Consiglieri decadono dalla carica qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti di cui al precedente comma, nonché in caso di mancata

partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Indirizzo, previa contestazione scritta dei fatti al Consigliere e contestuale concessione di congruo termine allo stesso per le proprie controdeduzioni.

7. I Consiglieri operano in piena indipendenza e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle medesime. Essi non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono. Sono tenuti ad una rigorosa riservatezza circa lo svolgimento della propria attività, nonché in relazione all'attività ed al funzionamento della Fondazione.
8. In caso di decadenza o in generale di vacanza di uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione ne promuove la sostituzione da parte dei soggetti titolari del potere di nomina. Il mandato del Consigliere di nuova nomina viene meno con la scadenza del Consiglio del quale è entrato a far parte, fermo restando quanto diversamente stabilito dal presente Statuto per il Presidente della Fondazione.
9. Tutti i componenti del Consiglio che versino in situazione di conflitto di interessi con quelli della Fondazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in relazione alle quali abbiano interesse in conflitto. Essi vengono considerati presenti ai soli fini della valida costituzione dell'organo (quorum costitutivo).
10. Il Sovrintendente partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Non partecipa alle sedute ogniqualvolta il Consiglio determini il suo compenso o in ogni caso nel quale si trovi in posizione di conflitto di interessi.

Art. 8

Consiglio di Indirizzo: poteri e funzionamento

1. Il Consiglio, nella prima riunione successiva alla sua costituzione, elegge tra i propri componenti il Vicepresidente.
2. La convocazione del Consiglio di Indirizzo viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima della adunanza. In caso di urgenza il termine per l'invio della convocazione è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.
3. Il Consiglio di Indirizzo può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri, almeno un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Sovrintendente.

4. Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni:
 - a) individua, all'esito di una valutazione da compiere tra almeno tre qualificati profili professionali competenti nel settore lirico-musicale e gestionale, il nominativo da proporre all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo per la nomina a Sovrintendente;
 - b) approva il bilancio preventivo entro la fine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - c) approva il bilancio di esercizio annuale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce;
 - d) approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
 - e) adotta i Regolamenti;
 - f) approva, su proposta del Sovrintendente, i programmi di attività;
 - g) esprime parere preventivo su accordi aziendali con le organizzazioni sindacali che comportino impegni di spesa per la Fondazione richiedenti significative modifiche al bilancio di previsione;
 - h) valuta le istanze dei soggetti che intendono proporre la nomina di componenti del Consiglio e ne delibera l'ammissione.
5. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:
 - a) il Presidente ed il soggetto verbalizzante si trovino insieme nello stesso luogo;
 - b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenienti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) sia consentito al Presidente ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.
6. Il Consiglio di Indirizzo adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche devono essere adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Indirizzo.

7. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono altresì essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Artistico ed il Direttore Amministrativo, ove nominati, nonché dirigenti e funzionari della Fondazione ed eventuali consulenti esterni.
8. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente) e dal segretario in proposito nominato dal Consiglio anche tra soggetti esterni al Consiglio, e previamente vincolato, mediante la sottoscrizione di idoneo impegno, alla più rigorosa riservatezza.

Art. 9

Presidente e Vice Presidente

1. Presidente della Fondazione è il Sindaco della Città di Genova o altra persona da questi nominata.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 3, lettera h) del presente Statuto in relazione al ruolo del Sovrintendente. Convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e cura l'esecuzione degli atti deliberati.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, compete al Consigliere più anziano in carica presiedere la seduta del Consiglio di Indirizzo già convocata.

Art. 10

Il Sovrintendente

1. Il Sovrintendente è nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, su proposta del Consiglio di Indirizzo, fra soggetti dotati di comprovata esperienza in materia di gestione ed organizzazione di attività musicali e di gestione ed organizzazione di Enti consimili, oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, comma 5 del presente Statuto.
2. Il Sovrintendente è l'unico organo di gestione della Fondazione e può essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato, su proposta del Consiglio di Indirizzo.
3. Il Sovrintendente :
 - a) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
 - b) sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria, stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, predispose il bilancio preventivo, al fine

della sua approvazione entro il termine di cui all'art. 8, comma 4, lettera b) e lo sottopone al Collegio dei Revisori ai fini della predisposizione dell'apposita relazione almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo;

- c) predisporre il bilancio di esercizio, al fine della sua approvazione, entro il termine di cui all'art. 8, comma 4, lettera c). Il bilancio di esercizio è inviato al Collegio dei Revisori per la predisposizione dell'apposita relazione almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo;
- d) predisporre i programmi di attività artistica e il relativo Piano di sostenibilità economica da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;
- e) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e nei limiti dei vincoli di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione, le attività connesse e strumentali ed il personale della Fondazione;
- f) può essere coadiuvato da:
 - un Direttore Artistico scelto tra musicisti di chiara fama e comprovata esperienza;
 - un Direttore Amministrativo, qualora questa mansione non sia già ricoperta da personale in organico, scelto tra professionisti di comprovata esperienza in tale ruolo che, in entrambi i casi, nomina e revoca sentito il Consiglio di Indirizzo. Le eventuali nomine non potranno eccedere la durata del suo mandato;
- g) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non di competenza di altri organi della Fondazione;
- h) ha la rappresentanza della Fondazione per tutti gli atti di sua competenza.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno in rappresentanza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che designa anche un componente supplente.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

3. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 8, comma 7 del presente Statuto. Ad essi viene pertanto inviato l'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio.
4. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento riferendone, almeno ogni trimestre, con opportuna relazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
5. All'attività del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio sindacale delle Società per azioni. Inoltre il Collegio sindacale espleta le seguenti funzioni:
 - a) verifica con cadenza trimestrale la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili di fatti di gestione;
 - b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano;
 - c) esprime il parere sul bilancio preventivo con le modalità e nei termini di cui all'art. 10, comma 3, lettera b) del presente Statuto;
 - d) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
6. I Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e possono essere revocati per giusta causa dall'Autorità che li ha nominati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
7. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; nelle more, il Revisore mancante è sostituito dal supplente. Il nuovo Revisore scade insieme con i Revisori già in carica.
8. All'attività del Collegio si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in tema di Collegio sindacale delle Società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del Codice Civile, nonché quelle compatibili al riguardo poste da altre norme di legge. Si applica alle riunioni del Collegio, così come alla partecipazione dei componenti del Collegio alle adunanze del Consiglio di Indirizzo, quanto previsto dall'art. 8, comma 8.
9. Il Collegio dei Revisori riferisce almeno ogni trimestre con opportuna relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
10. La revisione legale dei conti potrà essere esercitata da una società di

revisione iscritta nel registro tenuto a sensi di legge. L'incarico della revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio dei Revisori, è conferito dal Consiglio di Indirizzo che deve anche determinare il compenso per tutta la durata dell'incarico. L'incarico della revisione legale dura per non più di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio e non può essere rinnovato per più di tre volte consecutive.

11. Si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni degli articoli 2409 *bis* e *septies* del Codice Civile.

Art. 12

Bilancio preventivo e bilancio di esercizio

1. Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio sono predisposti dal Sovrintendente secondo i criteri e le modalità definiti, per le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.86 del 12 aprile 2013 e da successive modificazioni e integrazioni dello stesso.
2. Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, predisposti dal Sovrintendente, vengono sottoposti al Collegio dei Revisori ai fini della predisposizione dell'apposita relazione almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.
3. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio.
5. Una copia del bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, viene depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese e trasmessa, a cura degli Amministratori, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Art. 13

Scritture contabili

La Fondazione, anche quando non esercita attività commerciali, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile.

Art. 14

Patrocinio legale

E' facoltà della Fondazione avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.

Art. 15

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo su proposta adottata a maggioranza dal Consiglio di Indirizzo e raggiunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati dai soci fondatori.

Art. 16

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate e può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Art. 17

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente in tema di assoggettamento della Fondazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività simili ed a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, sentiti il Comune di Genova, la Regione Liguria e l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, con priorità per i Fondatori di cui all'art. 3, comma 2 del presente Statuto, che possiedano tali caratteristiche.
2. Accertate da parte dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo le cause che determinano la cessazione delle attività della Fondazione, la stessa Autorità di Governo nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
3. Ai liquidatori e alla fase di liquidazione si applicano le norme dettate in materia dal Codice Civile per le Società per azioni, in quanto compatibili.